

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05556/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5556 del 2021, proposto dalla sig.ra Silvia Massari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero della Cultura, Commissione Esaminatrice, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e Le Province di Modena, Reggio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cinzia Frisoni, Michela Tamanini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento della Commissione giudicatrice che ha giudicato il ricorrente

non idoneo a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto ABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021;

- delle graduatorie della predetta procedura selettiva;
- dell'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- dei decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto; - del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- di tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, di cui si chiede l'esibizione in giudizio;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

- Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020;

- Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 6 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

c) entro il successivo termine perentorio di giorni 5, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuta la necessità che l'amministrazione depositi in giudizio documentati chiarimenti in ordine a tutte le censure poste a base del gravame, rinviando,

all'esito, la decisione sulla domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nonché gli adempimenti istruttori a carico dell'amministrazione, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO